COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03/2013

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03

OGGETTO: Concessione decennale con mutamento di destinazione terreni gravati da uso civico per la coltivazione della discarica comunale denominata "Tane Pilastretto", sita in Mergozzo località Montorfano ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 3 lettera a) della L.R. n. 9/2009.-

L'anno **duemilatredici**, addì **sette,** del mese di **gennaio,** alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome		**Carica**	**Pr.**	**As.**
TOGNETTI	Paolo	Sindaco	X	
AGNESINA	Francesco	Consigliere	X	
NIBBIO	Ferruccio	Consigliere	X	
STOTO	Massimiliano	Consigliere	X	
NEGRI	Patrizia	Consigliere	X	
CIANI	Francesco	Consigliere	X	
FANTOLI	Gianfranco	Consigliere	X	
DIFINO	Giuseppina	Consigliere	X	
GROSSI	Antonio	Consigliere	X	
MAFFIOLI	Lorenzo	Consigliere	X	
DIBIASE	Michele	Consigliere	X	
BARONI	Rosella	Consigliere	X	
VOLPONE	Chiara	Consigliere	X	
			13	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03/2013

OGGETTO: Concessione decennale con mutamento di destinazione terreni gravati da uso civico per la coltivazione della discarica comunale mineraria denominata: "Tane Pilastretto", sita in Mergozzo località Montorfano ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 3 lettera a) della L.R. n. 9/2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che in data 17 settembre 2012 veniva sottoscritto tra il comune rappresentato dal Responsabile del Servizio geom Oliva Emanuela ed i signori Arioli Paolo, Cirla Agostino e Cirla Elisa, un accordo bonario per effetto del quale, essendo nullo l'atto di acquisizione effettuato per rogito di transazione del notaio Giovanni Rossi in data 4 luglio 1945 rep. 129/93, il Comune avvalendosi della facoltà concessagli dalla legge nazionale (legge 16 giugno 1927 n. 1766 e RD 26 febbraio 1928 n. 332) e dall'art. 13 della L.R. n. 29 del 2 dicembre 2009, ha reintegrato al demanio civico dello stesso la proprietà ed il possesso dei terreni gravati da uso civico siti in Mergozzo in località Tane Pilastretto ed identificati nel C.T. come segue:

fg. 43 particella 14, bosco ceduo di classe 3, di mq. 53.630 mq, di reddito dominicale 8,31 euro e reddito agrario 2,77 euro;

fg. 43 particella 39, bosco ceduo di classe 4, di mq. 57.630, reddito dominicale 2,98 euro e reddito agrario 2,98 euro

- Che con il predetto accordo bonario i possessori signori Arioli Paolo, Cirla Agostino e Cirla Elisa hanno preso atto della reintegrazione dei predetti beni, rinunciando a far valere nei confronti del comune la conciliazione stragiudiziale o ogni altra azione e/o pretesa avanti alle competenti Autorità Amministrative e/o Giudiziarie in ogni stato e grado di giudizio.

PREMESSO, altresi,

- Che la Societa Ecomin srl di Verbania, ora Società Minerali Industriali spa di Novara, subentrata alla stessa, ha la titolarità della Concessione Mineraria per feldspati ed associati "Toce", di ettari 61, siti nel territorio dei comuni di Mergozzo e Verbania in località Montorfano, conferita con decreto distrettuale del Ministero dell'Industria e del Commercio tramite il Corpo delle Miniere (Distretto Minerario di Torino) n. 125 del 26 giugno 1992 che è scaduta il 26 giugno 2012;
-Che la Società Minerali Industriali spa in data 2 aprile 2012 ha inoltrato alle competenti autorità la richiesta del rinnovo e dell'ampliamento della predetta concessione mineraria per feldspati ed associati con variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale,
- Che la predetta richiesta di rinnovo ed ampliamento della concessione mineraria "Toce" con variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale, interessa anche la discarica mineraria denominata "Tane Pilastretto", di proprietà comunale per effetto del sopra citata reintegra;
- Che in data 17 maggio 2012 è stato pubblicato l'avviso sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 20 e in pari data l'istanza e i relativi allegati sono stati pubblicati l'Albo pretorio telematico dei comuni di Mergozzo e Verbania per quindici giorni consecutivi;
- Che la Conferenza di Servizi ex art. 12 della legge regionale n. 40/1998, con proprio verbale del 30 maggio 2012, ha dato atto che sussistono i presupposti per l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale che verrà formalizzato dall'Autorità Competente Regionale, e che assorbe

le autorizzazioni ai sensi della legge regionale 45/1989 sul vincolo idrogeologico e ai sensi del d.lgs. 42/2004 sul vincolo ambientale;
- Che la Giunta Regionale Piemonte, con proprio atto n. 201-4403 del 30 luglio 2012, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di "Rinnovo ed ampliamento della Concessione Mineraria per feldspati ed associati in questione, comprensivo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico e del d.lgs. n. 42/2004 sul vincolo ambientale;
- Che il Dirigente Regionale, Direzione Produttive - Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive, con determina n. 434 in data 26.10.2012, ha accordato alla società Minerali Industriali spa il rinnovo con ampliamento della Concessione Mineraria denominata "Toce" di cui sopra, per la durata di cinque anni, disponendo che la nuova area della concessione a seguito di ampliamento è pari a 62,10 ettari;
- Che in data 2 luglio 2012, il Comune, previo mutamento temporaneo dei terreni comunali gravati da uso civico ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera a) della L.R. n. 9/2009 e della DGR del 28.2.2011 n. 68-1639, ha dato in concessione alla Società Minerali Industriali spa, con atto pubblico rep. 748 in data 2 luglio 2012 a rogito del Segretario Comunale, per la durata di dieci anni, i terreni gravati da uso civico per complessivi mq. 49,364, distinti al CT del Comune di Mergozzo al fg 43 particella 8p, fg 42 particella 100 e 116 per consentire la continuazione e l'ampliamento della coltivazione delle discariche minerarie Ciana e Piovetta sito in località Mergozzo nonchè gli usi accessori inerenti l'attività estrattiva (piazzali di manovra, accessi ecc) purche nei limiti dell'area autorizzata;

VISTO che la società Minerali Industriali, con propria nota in data 24 gennaio 2013, ha chiesto al comune la regolarizzazione degli aspetti contrattuali ivi compresa la parte relativa al gravame da uso civico insistente sulla discarica "Tane Pilastretto" per la quale è stata effettuata dal comune la reintegrazione di cui sopra;

RITENUTO di potere concedere alla predetta società la concessione amministrativa temporanea per anni 10 della superficie di complessivi mq. 37.900 dei terreni comunali gravati da uso civico siti in località Monforfano, distinti al C.T. del Comune di Mergozzo al Foglio n. 43 particelle 14 (parte) e 39 (parte), per consentire la coltivazione della discarica "Tane Pilastretto", nonché gli usi accessori inerenti l'attività estrattiva, alle stesse condizioni contrattuali sottoscritte con al predetta Società con atto rep. 748 in data 2.7.2012 del segretario comunale, per la coltivazione delle discariche comunali minerarie denominate Ciana e Piovetta site in Mergozzo località Montorfano prima richiamato;

VISTO che l'Ufficio Tecnico Comunale, in analogia a quanto è già stato pattuito sempre con la società Minerali Industriali per le adiacenti discariche comunali Ciana e Piovetta (tutte ricomprese nella concessione mineraria per feldspati ed associati "Toce" conferita con decreto distrettuale del Ministero dell'Industria e del Commercio tramite il Corpo delle Miniere), ha predisposto apposita relazione datata 4 febbraio 2013 per la determinazione del valore economico relativo riguardante il rilascio della concessione temporanea decennale fatta dalla societa Minerali Industriali della discarica denominata Tane Pilastretto posta su terreni gravati da uso civico di cui sopra;

RITENUTO di potere accogliere la sopra citata richiesta presentata dalla Societa Minerali Industriali, avvalendosi della facoltà concessa ai comuni dall'art. 6 comma 3 lettera a) della L.R. n. 9/2009, autorizzando il mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa per anni 10 di porzioni di complessivi mq. 37.900 dei terreni comunali gravati da

uso civico distinti al C.T. del Comune di Mergozzo al Foglio n. 43 particelle 14 (parte) e 39 (parte), per consentire la coltivazione della discarica "Tane Pilastretto", sita in località "Montorfano", nonché gli usi accessori inerenti l'attività estrattiva;

VISTA la bozza di concessione decennale con mutamento di destinazione terreni gravati da uso civico per la coltivazione della discarica comunale mineraria denominata: "Tane Pilastretto", sita in Mergozzo località Montorfano, costituita da n. 20 articoli, che regola i rapporti concessori tra il comune e la societa Minerali Industriali.

RAVVISATA l'opportunità e la convenienza di assumere i provvedimenti di competenza;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Legisl. n. 267/2000 e smi, il Responsabile del Servizio Tecnico ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, che di seguito sottoscrive.

Il Responsabile del Servizio
f.to (Emanuela geom Oliva)

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Legisl. n. 267/2000 e smi, il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, che di seguito sottoscrive.

Il Responsabile del Servizio
f.to (Giacomo rag Porta)

VISTO l'art. 6 comma 3 lettera a) della L.R. n. 9/2009 con il quale viene trasferita ai comuni la funzione amministrativa in materia di usi civici, relativamente al rilascio dei provvedimenti di concessione amministrativa per periodi non superiori a dieci anni;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Piemonte, del 28 febbraio 2011 n. 68-1639, con la quale si è stabilita la decorrenza del 1 marzo 2011, per l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni in materia di usi civici agli stessi trasferiti con la L.R. n. 29/2009;

VISTA la legge 16/06/1927 n. 1766 ed il Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332;

VISTO il D.P.R. 24/07/1977 n. 616;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 267/00;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti Contrari
N. 13	N. 0	N. 13	N. 13	N. 0

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03/2013

DELIBERA

1) Di autorizzare, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6 comma 3 lettera a) della legge regionale n. 9/2009, il mutamento temporaneo per la durata di dieci anni della destinazione d'uso della superficie complessiva mq. 37.900 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al C.T. del Comune di Mergozzo al Foglio n. 43 (discarica mineraria " Ciana"), Foglio n. 42 particelle 14 (parte) e 39 (parte), il tutto meglio evidenziato nella planimetria che qui si allega sotto **la lettera " A "** , per consentire la coltivazione della discarica "Tane Pilastretto", site in località "Montorfano", nonché gli usi accessori inerenti l'attività estrattiva (piazzali di manovra, accessi ecc.), purché nei limiti dell'area autorizzata;

2) Di concede alla Societa Minerali Industriali spa avente sede legale a Novara in Piazza Martiri della Libertà, per un periodo di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, i terreni comunali gravati da uso civico per complessivi mq. 37.900, distinti al C.T. del Comune di Mergozzo al Foglio n. 43 particella 14 (parte) e 39 (parte), per consentire la coltivazione della discarica mineraria "Tane Pilastretto", sita in località "Montofrano, nonché gli usi accessori inerenti l'attività estrattiva (piazzali di manovra, accessi, ecc), purché nei limiti dell'area autorizzata e alle condizioni tutte fissate nella bozza di concessione decennale di cui punto successivo;

3) Di approvare la bozza di concessione decennale con mutamento di destinazione terreni gravati da uso civico per la coltivazione della discarica comunale mineraria denominata: "Tane Pilastretto", sita in Mergozzo, località Montorfano, costituita da n. 20 articoli che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale come **allegato B)**;

4) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico a stipulare con il Legale Rappresentante della Società Minerali Industriali spa la predetta convenzione, che verrà rogata dal Segretario Comunale nella forma pubblico amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del TUEL, e con oneri a carico della Società concessionaria, conferendo, sin da ora, al predetto funzionario tutti i poteri d'uso e/o del caso previsti dalla vigente normativa, compresa la facoltà di apportare eventuali modifiche e/o variazioni non sostanziali, senza che si possa eccepire eccesso di delega nella stipula dello stesso;

5) Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l'adozione di tutti gli atti conseguenti e susseguenti alla presente deliberazione.

6) Di stabilire che i canoni e i proventi proveniente dal rilascio della concessione decennale di cui ai punti precedenti saranno destinati ad opere pubbliche d'investimento a favore della comunità cosi come previsto nel programma triennale delle opere pubbliche approvato annualmente con deliberazione del consiglio comunale;

7) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n. 9/2009, copia della presente delibera con allegata bozza di concessione e perizia di stima alla Regione Piemonte – Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri - Usi Civici";

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03/2013

Su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti Contrari
N. 13	N. 0	N. 13	N. 13	N. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

ALLEGATO A)

Provincia del VCO | Regione Piemonte | Comuni di Mergozzo e Verbania

REGIONE PIEMONTE

MINERALI INDUSTRIALI

Minerali Industriali S.p.A.

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA P.zza M.Liberta', 4 28100 NOVARA

PROGETTO

CONCESSIONE MINERARIA "TOCE"
Comuni di Verbania e Mergozzo (VB)

USI CIVICI

COMUNE DI MERGOZZO
PERVENUTO IL
11 GEN. 2013
Prot. n ____ cat ___ cl. ___
Ufficio ____

Planimetria topografica/geologica stato attuale discarica Tane Pilastretto con indicazione dell'area effettiva di lavoro

Elaborato: **TAVOLA 1**

Data: **Gennaio 2013**

Identificazione elaborato	Redatto	Verificato	Approvato	Scala
-	-	-	-	1:1500

Revisione	*Data*	*Redatto*	*Verificato*	*Approvato*	*Oggetto*

MINERALI INDUSTRIALI S.p.A.
Unità Produttiva: ECOMIN
IL DIRETTORE RESPONSABILE
p.m. LORENZI Alessio

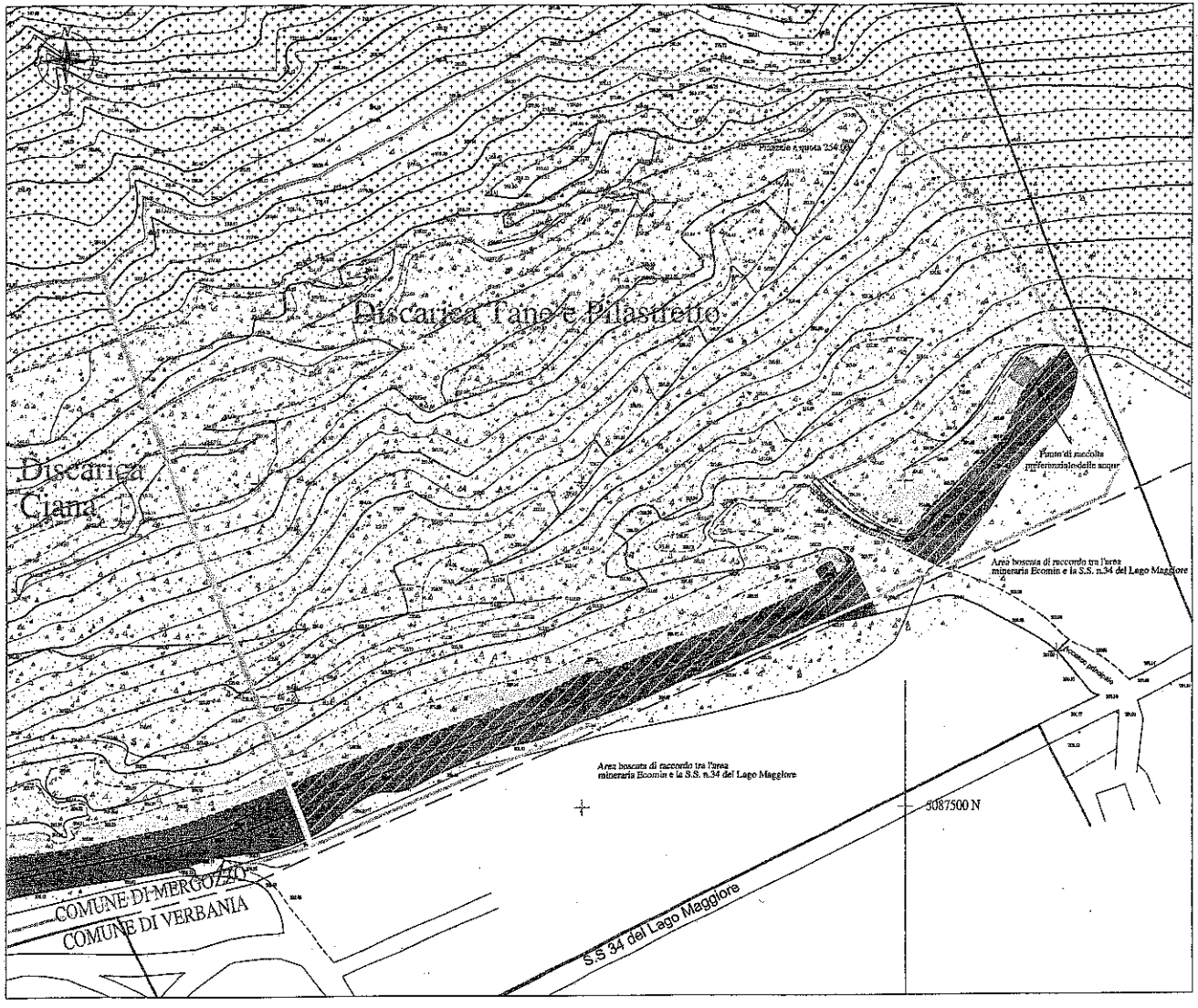

Legenda:

- Discarica Tane Pilastretto area attualmente autorizzata (47.600 mq)
- Discarica Tane Pilastretto area effettiva di lavoro (37.900 mq)
- Limite comunale
- Discarica Ciana area attualmente autorizzata
- Limite della Concessione mineraria "TOCE"
- Limite litologico
- Limite di interpretazione geologica
- Vallo paramassi
- Rilevato di protezione
- Roccia in posto (Granito bianco)
- Detrito granitico

ALLEGATO B)

\\SERVER2003\Condivisi\COMUNE\4 tecnica\6 cave\CAVA TOCE _Minerali Industriali\concessione discarica tane pilastretto 2013 2023\contratto discarica tane pilastretto 2013 - 20123 .doc

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MERGOZZO
Provincia di Verbania

Repertorio n.

CONCESSIONE DECENNALE CON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO PER LA COLTIVAZIONE DELLA DISCARICA COMUNALE MINERARIA DENOMINATE: "TANE – PILASTRETTO", SITA IN MERGOZZO LOCALITA' MONTORFANO.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno _____ del mese di _____ nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Nicola Di Pietro, Segretario Comunale del Comune di Mergozzo, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

A) il Comune di MERGOZZO, codice fiscale 84003060039, qui rappresentato dal geom Emanuela Oliva nata a Verbania il 29.1.1972 e residente a Mergozzo in via Sempione 54, codice fiscale LVOMNL72A69L74R, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dello stesso nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;

B) la Società "MINERALI INDUSTRIALI SPA", codice fiscale 01661310035, con sede legale ed amministrativa in Novara Piazza Martiri della Libertà n. 4 ed unita operativa in Verbania in via 42 Martiri n. 193, iscritta nel Registro delle Imprese di Novara il 1.4.1998 con il n. 190542, qui rappresentata dal Sig. Tiziano Mestriner nato a Gattinara (VC) il 20.11.1957 e residente in Gattinara (VC) codice fiscale MST TZN 57S20 D938E, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della stessa;

Della identità personale e capacità giuridica dei predetti comparenti, io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni, con il mio consenso.

PREMESSO

- Che in data 17 settembre 2012 veniva sottoscritto tra il comune rappresentato dal Responsabile del Servizio geom Oliva Emanuela ed i signori Arioli Paolo, Cirla Agostino e Cirla Elisa, un accordo bonario per effetto del quale, essendo nullo l'atto di acquisizione effettuato per rogito di transazione del notaio Giovanni Rossi in data 4 luglio 1945 rep. 129/93, il Comune avvalendosi della facoltà concessagli dalla legge nazionale (legge 16 giugno 1927 n. 1766 e RD 26 febbraio 1928 n. 332) e dall'art. 13 della L.R. n. 29 del 2 dicembre 2009, ha reintegrato al demanio civico dello stesso la proprietà ed il possesso dei terreni gravati da uso civico siti in Mergozzo in località Tane Pilastretto ed identificati nel C.T. come segue:

fg. 43 particella 14, bosco ceduo di classe 3, di mq. 53.630 mq, di

reddito dominicale 8,31 euro e reddito agrario 2,77 euro;
fg. 43 particella 39, bosco ceduo di classe 4, di mq. 57.630, reddito dominicale 2,98 euro e reddito agrario 2,98 euro
- Che con il predetto accordo bonario i possessori signori Arioli Paolo, Cirla Agostino e Cirla Elisa hanno preso atto della reintegrazione dei predetti beni, rinunciando a far valere nei confronti del comune la conciliazione stragiudiziale o ogni altra azione e/o pretesa avanti alle competenti Autorità Amministrative e/o Giudiziarie in ogni stato e grado di giudizio.
- Che la Societa Ecomin srl di Verbania, ora Società Minerali Industriali spa di Novara, subentrata alla stessa, ha la titolarità della Concessione Mineraria per feldspati ed associati "Toce", di ettari 61, siti nel territorio dei comuni di Mergozzo e Verbania in località Montorfano, conferita con decreto distrettuale del Ministero dell'Industria e del Commercio tramite il Corpo delle Miniere (Distretto Minerario di Torino) n. 125 del 26 giugno 1992 che è scaduta il 26 giugno 2012;
- Che la Società Minerali Industriali spa in data 2 aprile 2012 ha inoltrato alle competenti autorità la richiesta del rinnovo e dell'ampliamento della predetta concessione mineraria per feldspati ed associati con variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale,
- Che la predetta richiesta di rinnovo ed ampliamento della concessione mineraria "Toce" con variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale, interessa anche la discarica mineraria denominata "Tane Pilastretto", di proprietà comunale per effetto del sopra citata reintegra;
- Che in data 17 maggio 2012 è stato pubblicato l'avviso sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 20 e in pari data l'istanza e i relativi allegati sono stati pubblicati l'Albo pretorio telematico dei comuni di Mergozzo e Verbania per quindici giorni consecutivi;
-Che la Conferenza di Servizi ex art. 12 della legge regionale n. 40/1998, con proprio verbale del 30 maggio 2012, ha dato atto che sussistono i presupposti per l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale che verrà formalizzato dall'Autorità Competente Regionale, e che assorbe le autorizzazioni ai sensi della legge regionale 45/1989 sul vincolo idrogeologico e ai sensi del d.lgs. 42/2004 sul vincolo ambientale;
- Che la Giunta Regionale Piemonte, con proprio atto n. 201-4403 del 30 luglio 2012, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di "Rinnovo ed ampliamento della Concessione Mineraria per feldspati ed associati in questione, comprensivo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico e del d.lgs. n. 42/2004 sul vincolo ambientale;
- Che il Dirigente Regionale Direzione Produttive Settore Programmazione e monitoraggio attività estrattive, con determina n. 434 in data 26.10.2012, ha accordato alla società Minerali Industriali spa il rinnovo con ampliamento della concessione Mineraria denominata "Toce" si cui sopra, per la durata di cinque anni, disponendo che la nuova area della concessione a seguito di ampliamento è pari a 62,10 ettari;
- Che in data 2 luglio 2012, il Comune, previo mutamento temporaneo dei terreni comunali gravati da uso civico ai sensi dell'art. 6 comma 3

lettera a) della L.R. n. 9/2009 e della DGR del 28.2.2011 n. 68-1639, ha dato in concessione alla Società Minerali Industriali spa, con atto pubblico rep. 748 in data 2 luglio 2012 a rogito del Segretario Comunale, per la durata di dieci anni, i terreni gravati da uso civico per complessivi mq. 49,364, distinti al CT del Comune di Mergozzo al fg 43 particella 8p, fg 42 particella 100 e 116 per consentire la continuazione e l'ampliamento della coltivazione delle discariche minerarie Ciana e Piovetta sito in località Mergozzo nonche gli usi accessori inerenti l'attività estrattiva (piazzali di manovra, accessi ecc) purche nei limiti dell'area autorizzata;

- Che la società Minerali Industriali, con propria nota in data 24 gennaio 2013, ha chiesto al comune la regolarizzazione degli aspetti contrattuali ivi compresa la parte relativa al gravame da uso civico insistente sulla discarica "Tane Pilastretto" per la quale è stata effettuata dal comune la reintegrazione di cui sopra;

-che il comune intende concedere alla predetta società la concessione amministrativa temporanea per anni 10 della superficie di complessivi mq. 37.900 dei terreni comunali gravati da uso civico siti in località Monforfano, distinti al C.T. del Comune di Mergozzo al Foglio n. 43 particelle 14 (parte) e 39 (parte), per consentire la coltivazione della discarica "Tane Pilastretto", nonché gli usi accessori inerenti l'attività estrattiva, alle stesse condizioni contrattuali sottoscritte con al predetta Società con atto rep. 748 in data 2.7.2012 del segretario comunale, per la coltivazione delle discariche comunali minerarie denominate Ciana e Piovetta site in Mergozzo località Montorfano prima richiamato;

- Che l'Ufficio Tecnico Comunale, in analogia a quanto è già stato pattuito sempre con la società Minerali Industriali per le adiacenti discariche comunali Ciana e Piovetta (tutte ricomprese nella concessione mineraria per feldspati ed associati "Toce" conferita con decreto distrettuale del Ministero dell'Industria e del Commercio tramite il Corpo delle Miniere), ha predisposto apposita relazione datata 4 febbraio 2013 per la determinazione del valore economico relativo riguardante il rilascio della concessione temporanea decennale fatta dalla societa Minerali Industriali della discarica denominata Tane Pilastretto posta su terreni gravati da uso civico di cui sopra;

-Che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. del 7 febbraio 2013, esecutivo, avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 6 comma 3 lettera a) della L.R. n. 9/2009 e dalla delibera della Giunta Regionale del Piemonte, del 28 febbraio 2011 n. 68-1639, ha accolto la sopra richiamata richiesta fatta dalla Società Minerali Industriali spa di Novara;

Tutto ciò premesso,

tra le parti come sopra costituite che in prosieguo del presente atto si chiameranno: il Comune di Mergozzo " concedente ", la Società "Minerali Industriali spa. " concessionaria ."

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) – PREMESSE –

La parte concedente e la parte concessionaria dichiarano di riconoscere e confermare le premesse in narrativa come parte integrante e sostanziale

del presente atto;

ART. 2) – AUTORIZZZIONE AL MUTAMENTO TEMPORANEO DI DESTINAZIONE D'USO
Il Concedente, avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 6 comma 3 lettera a) della legge regionale n. 9/2009 e dalla delibera della Giunta Regionale del Piemonte, del 28 febbraio 2011 n. 68-1639,, dispone il mutamento temporaneo per la durata di dieci anni della destinazione d'uso della superficie complessiva mq. 37.900 dei terreni comunali gravati da uso civico, distinti al C.T. del Comune di Mergozzo al Foglio n. 43 particelle 14 (parte) e 39 (parte), il tutto meglio evidenziato nelle planimetrie che qui si allega sotto la lettera " A", per consentire la coltivazione della discarica "Tana Pilastretto", sita in località "Montorfano", nonché gli usi accessori inerenti l'attività estrattiva (piazzali di manovra, accessi ecc.), purché nei limiti dell'area autorizzata;

ART. 3) – OGGETTO DI CONCESSIONE –
Il " Concedente " concede alla " Concessionaria " per un periodo di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, i terreni comunali gravati da uso civico per complessivi mq. 37.900 distinti al C.T. del Comune di Mergozzo al Foglio n. 43 particella 13 (parte) e 39 (parte), per consentire la coltivazione della discarica mineraria "Tane Pilastretto", sita in località "Montofrano, nonché gli usi accessori inerenti l'attività estrattiva (piazzali di manovra, accessi, ecc), purché nei limiti dell'area autorizzata;

ART. 4) – UTILIZZO EFFETTIVO AREA DATA IN CONCESSIONE -
La Concessionaria non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la coltivazione e l'uso dell'area in argomento e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, decadrà;

ART. 5) – SUPERFICIE DATA IN CONCESSIONE -
Le porzioni di complessivi mq. 37.900,00 dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge regionale n. 9 del 2 dicembre 2009, dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005, con la L. R. n. 9/07 e con la L. R. n. 22/07;

ART. 6) – ADEMPIMENTI AL TERMINE O ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE -
Al termine o al decadere della concessione dovranno essere restituite al Concedente ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista

ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese della Concessionaria;

ART. 7) – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONCESSIONE –
La concessione è sottoposta alle condizioni economiche, accettate dalla concessionaria, qui di seguito elencate e precisamente:
a) canone annuo fisso, inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell'uso civico originario, € 680,00;
b) canone annuo fisso, per l'occupazione e l'uso dell'area di complessivi mq. 37.900,00, dovuto indipendentemente dal quantitativo di materiale estratto, € 18.950,00 (pari a € 0,50 a mq per 37.950 mq);
c) canone variabile per lo scavato €. 1,24/ mc concordando, ai soli fini dei conteggi mensili da versare, una conversione pari a 1,85 tonnellate per ogni metro cubo.
In mancanza di variazioni "sensibili" circa costi e ricavi, tutti i canoni dovuti devono essere annualmente adeguati in misura non inferiore alle variazioni dell'indice ISTAT;
I sopra citati canoni verranno versati alla Tesoreria del Comune con cadenza mensile posticipate entro 90 giorni dalla data nota comunale.
Il ritardato pagamento entro i termini sopra riportati comporterà l'applicazione degli interessi legali.
Le parti concordano che il materiale denominato "sabbia 0-20" di produzione della Concessionaria possa essere acquistato dal Concedente al prezzo a costo di € 6,00 a tonnellata indicizzato all'Istat.

ART. 8) – VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLA CONCESSIONE –
Il Concedente dà atto di destinare i canoni provenienti dalla presente concessione ad opere pubbliche d'investimento a favore della comunità così come previsto nel programma triennale delle opere pubbliche approvato annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dall'art. 16 della legge regionale n.29 del 2 dicembre 2009..

ART. 9) – VERIFICHE DA PARTE DEL COMUNE –
I volumi dei materiali scavati e recuperati, dovranno essere rilevati a cura del Concedente con periodiche verifiche. A tal fine si stabilisce quanto segue:
a) le verifiche saranno effettuate in contraddittorio tra le parti assistite dai loro tecnici e/o consulenti a discrezione dell'amministrazione comunale;
b) di ogni verifica verrà predisposto apposito verbale sottoscritto dalle parti dal quale dovrà risultare espressamente il materiale scavato. Qualora una delle parti non fosse d'accordo sulla verifica, la definizione del quantitativo verrà rimessa ad un soggetto terzo scelto di comune accordo o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Verbania e/o dal Presidente della Camera di Commercio del V.C.O. e le spese di perizia saranno sostenute in parti uguali ed il relativo procedimento peritale dovrà essere concluso perentoriamente prima che venga effettuata la prima successiva verifica;

ART. 10) – RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO –
Il Concessionario è l'unico e solo responsabile dei danni a persone e/o cose che possano derivare dall'attività dallo stesso svolta sulle aree date in concessione, e solleva sin da ora il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta. Il concessionario si impegna, inoltre, a risarcire eventuali danni arrecati al concedente entro il termine di 90 giorni dalla richiesta debitamente giustificata.

ART. 11) – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE –
E' fatto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte il presente contratto pena la decadenza del presente contratto ed il risarcimento dei danni al concedente.

ART. 12) - DECADENZA DAL CONTRATTO
Le parti convengono che costituiscono casi di decadenza del presente contratto:
a -perdita da parte del Concessionario della capacita a contrarre con la pubblica amministrazione (art. 38 del D.Lgs 163/2006 e smi);
b -violazione del divieto di sub concessione;
c -mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla autorità competente per il progetto di coltivazione e recupero ambientale;
d -mancato pagamento dei canoni di concessione oltre i sei mesi dai termine previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo degli interessi di legge;
Alla decadenza il Concedente potrà pervenire soltanto dopo avere contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

ART. 13) - GARANZIA PER RIPRISTINI AMBIENTALI -
Le parti danno atto che la corretta esecuzione dei lavori dei ripristini ambientali alla scadenza o alla decadenza del contratto è garantita dal Concessionario ai sensi della legge mineraria Regio Decreto del 29.7.1927 n. 1443.
Il Concessionario si impegna a contrarre polizza fideiussoria per i danni arrecati a terzi.

ART. 14) - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE -
Per patto espresso delle parti, per tutte le controversie che dovessero insorgere con il presente contratto esclusivamente ed inderogabilmente competente e' il foro dove ha sede il Comune.

ART. 15) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Legisl. n. 196 del 30 giugno 2003, le parti dichiarano di essersi scambiata la reciproca informativa ai sensi della sopra citata normativa e liberamente e reciprocamente accordano il proprio consenso affinche' tutti i dati personali delle parti possano essere trattati dalle stesse per gli scopi relativi al seguente contratto ed essere oggetto di comunicazioni ai soggetti pubblici e privati e per le finalità dichiarate nella presente contratto. Le parti si riservano inoltre di esercitare in qualsiasi momento i diritti agli stessi riconosciuti dalla citata

normativa.

ART. 16) - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO -
A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario" elegge domicilio presso la propria sede legale.

ART. 17) - NORME DI RINVIO -
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione le norme previste in materia di concessioni di usi civici, beni demaniali e patrimoniali indisponibili. E' in ogni caso esclusa l'applicazione delle norme relative ai contratti di locazione.

ART. 18) – TRASMISSIONE CONTRATTO ALLA REGIONE -
Il Comune si obbliga ad inviare alla " Regione Piemonte – Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri - Usi Civici" copia autentica del presente atto.

ART. 19) – ADEMPIMENTI FISCALI -
Ai fini della registrazione del presente atto, si chiede l'applicazione dell'art. 2 della Legge 1 dicembre 1981 n. 692 (esenzione di imposta di bollo, registro, trascrizione), come peraltro ribadito dalla circolare dell'Agenzia del Territorio in data 26 febbraio 2004 n. 2/T e dell'art. 20 della L.R. n. 9/2009.

ART. 20) – SPESE DI CONTRATTO –
Le spese del presente atto e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico della Concessionaria. Alla presente concessione è attribuito il valore complessivo indicativo di € 816.300,00.

E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario rogante, lo sottoscrivono.
Consta di n. ___ fogli e n. ____ righe della presente.

Il Comune di Mergozzo (concedente):

La Società "Minerali Industriali spa.": (concessionaria):

Il Segretario Comunale rogante Di Pietro dr. Nicola

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03/2013

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Referto di Pubblicazione (Legge n. 69/2009 art. 32 comma 5)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 15 FEB. 2013 all'Albo pretorio on line del Comune www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, lì 15 FEB. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Di Pietro dr. Nicola)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 7 FEBBRAIO 2013

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (at. 134 – 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

☐ Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Mergozzo, lì 15 FEB. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mergozzo, lì 15 FEB. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)